



Servizi per la Cooperazione
Internazionale

ASSICURAZIONE PER ONG E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E COOPERAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Chi si può assicurare:

tutte le Associazioni di volontariato e cooperazione:

- ONG idonee ai sensi della Legge n° 49 del 26/02/1987
- Onlus e enti No Profit
- Associazioni di cui alla "Legge Quadro sul Volontariato" n° 266 del 11/08/1991
- Cooperative del Terzo Settore

che impiegano: volontari, cooperanti, collaboratori, dipendenti, consulenti, stagisti, ...

Dove vale l'assicurazione: in **Italia**, con estensione all'Unione Europea e all'Area Schengen

Attenzione: *per gli operatori impiegati all'estero rimangono valide le polizze Siscos, con le consuete modalità di attivazione.*

Cosa si assicura (le due polizze possono essere stipulate anche singolarmente, sono invece obbligatorie per i volontari impiegati ai sensi della Legge 266/1991):

>>> **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI:**

L'assicurazione tiene indenne l'Associazione da eventuali richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per colpa dell'Associazione stessa e/o dei suoi operatori.

Vale per **la responsabilità civile derivante all'assicurato:**

- dall'esercizio delle attività istituzionali dell'Associazione e dei singoli Assicurati
- nella realizzazione di progetti ed interventi di assistenza e cooperazione
- organizzazione e partecipazione a seminari, convegni, corsi, rassegne EAS, ...
- organizzazione di mostre, cene, mercatini, banchetti, raccolta oggetti e indumenti, spettacoli, viaggi, soggiorni e qualsiasi altra attività connessa con le finalità dell'organismo
- la responsabilità civile derivante dalla qualifica di "Responsabile del servizio di protezione e prevenzione" ai sensi del D.L. 626 del 19.9.94 e del D.L. 494/96
- la R.C.O. (responsabilità "civile prestatori di lavoro"), che fa carico all'organismo per eventuali danni fisici subiti dagli assicurati ed in relazione ai quali giunge rivalsa INAIL /INPS ai sensi di legge
- la garanzia è estesa alla proprietà e/o conduzione di fabbricati ove si svolge l'attività
- i singoli operatori sono considerati terzi tra di loro.

Non sono assicurate:

- la RC professionale
- le attività rischiose (es. attività mediche e paramediche) o pericolose, che possono essere quotate a parte su richiesta
- la responsabilità penale, che per legge è personale e non assicurabile.

>>> **INFORTUNI E MALATTIE**

L'assicurazione vale per i sinistri che si verifichino durante lo svolgimento da parte del volontario delle attività a lui assegnate (è obbligatoria, unitamente alla polizza Responsabilità Civile, in caso di impiego di volontari ai sensi della Legge 266/1991).

Limiti di età per gli assicurati: per RC nessuno - per Infortuni e Malattia: 80 anni

GARANZIE / PREMI

>>> POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE

Massimale assicurato: € 1.500.000,00

Premio minimo: € 150,00 / anno per **20 persone**

Premio per persona oltre le prime 20 comprese nel premio minimo: € 5,00 / anno

>>> POLIZZA INFORTUNI (obbligatoria in caso di impiego di volontari ai sensi della Legge 266/1991, facoltativa per tutti gli altri)

Premio minimo: € 150,00 / anno; sono possibili 2 opzioni:

➤ **OPZIONE A) - Massimali per persona** (nel premio minimo sono comprese **25 persone**):

- Morte € 25.000,00
- Invalidità Permanente € 50.000,00
- Rimborso spese mediche € 2.500,00
- + Diaria € 25,00 / giorno per ricovero da malattia contratta in servizio

Premio per persona: oltre le prime 25 comprese nel premio minimo di € 150,00, € 5,80

➤ **OPZIONE B) - Massimali per persona** (nel premio minimo sono comprese **13 persone**):

- Morte € 50.000,00
- Invalidità Permanente € 100.000,00
- Rimborso spese mediche € 3.000,00
- + Diaria € 25,00 / giorno per ricovero da malattia contratta in servizio

Premio per persona: oltre le 13 comprese nel premio minimo di € 150,00, € 11,00

MODALITA' DI ADESIONE

Inoltare richiesta a Siscos (mail info@siscos.org o fax 06 660 32 774) con l'apposito **Modulo di adesione** allegato (**nota:** ai fini della completezza della copertura assicurativa è opportuno che l'attività svolta sia descritta in maniera dettagliata; se necessario allegare nota esplicativa).

Successivamente il Broker Janua invierà il preventivo direttamente all'Associazione.

Il Broker si farà anche carico di segnalare per tempo all'Associazione le scadenze annuali.

Adempimenti necessari per l'individuazione delle persone da assicurare

- Le polizze sono stipulate in **forma numerica**, non è necessario comunicare i singoli nominativi.
- Le persone da assicurare che usufruiscono di busta paga (dipendenti, collaboratori, ...) sono individuate nei registri ufficiali dell'associazione.

Per i **volontari** è invece necessario tenere un **Registro**, cioè un documento (per es. un registro presenze Buffetti) con data certa, che funga da "diario delle entrate e delle uscite". La registrazione del volontario deve essere effettuata il giorno stesso in cui il volontario inizia la sua attività presso l'OdV ed ovviamente dovrà essere riportata anche la data di cessazione. Per ciascun volontario devono essere indicati:

- nome e cognome • codice fiscale • luogo e data di nascita
- residenza • data e firma del volontario all'atto della registrazione.

Nel suddetto Registro devono essere inseriti anche gli organi rappresentativi (Presidente, Consiglio,...) ed eventuali altre persone che svolgono attività non retribuita per l'Associazione.

Importante: le associazioni che impiegano volontari ai sensi della Legge 266/1991 devono obbligatoriamente attenersi a quanto stabilito dal D.M. 14 febbraio 1992 e successive modifiche: il Registro, prima di essere posto in uso, deve essere bollato e numerato progressivamente in ogni pagina da un notaio o da un pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti; deve anche essere vidimato annualmente. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di danno cagionato a terzi:

- **inviare comunicazione scritta** e dettagliata a: JANUA Broker SpA - Via G. Parini, 7 - 20121 Milano
tel. 02 330.02.669 - 02 392.11.291 - fax 02 392.14.632
e-mail milano@januabroker.it
- **citando** il numero di polizza assegnato
- **precisando**: il nominativo del danneggiato, la data, il luogo e la causa del sinistro, nome ed indirizzo di eventuali testimoni, descrizione del danno.

Informare per conoscenza Siscos assistenza.assicurati@siscos.org

Per eventuali sinistri mortali o di particolare gravità deve essere inviata denuncia tempestivamente.

Qualora l'Organismo venga chiamato a rispondere del danno, deve far pervenire le eventuali richieste di risarcimento all'Assicuratore, astenendosi, nei confronti dei richiedenti, dal riconoscere eventuali proprie responsabilità, in quanto la Compagnia potrebbe non rispondere dei danni, avendo subito un pregiudizio nell'impostazione del sinistro.

La Compagnia Assicuratrice, tramite il proprio ufficio di liquidazione danni, verificata la fondatezza delle richieste, concorderà direttamente con il danneggiato il giusto risarcimento.

Nell'ipotesi che le richieste non siano fondate o siano eccessive, il liquidatore può respingerle, attivando nella maggior parte dei casi un contenzioso con la controparte; se il danneggiato agisce in via giudiziaria (per esempio notificando un atto di citazione) bisogna darne immediata comunicazione alla Compagnia allegando copia dell'atto ricevuto e chiedendo istruzioni sulla gestione della vertenza. Se la Compagnia assume la gestione della vertenza, dovrà essere rilasciata procura al legale dalla stessa designato. È possibile farsi anche assistere da un proprio legale di fiducia, ma il costo di quest'ultimo resterà a carico dell'Organismo.

Per quanto riguarda i risarcimenti di danni subiti e/o causati all'estero, l'assicurato dovrà fornire la relativa documentazione vistata dall'Ambasciata o Consolato d'Italia o, in mancanza, dalle autorità locali.

Prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa e al risarcimento del danno.

Nel settore "Responsabilità Civile Terzi" esistono termini di prescrizione diversi a seconda che si tratti del diritto alla prestazione assicurativa da parte dell'assicurato o del diritto di risarcimento da parte del danneggiato:

- **l'Assicurato** deve informare la Compagnia Assicuratrice entro **2 anni** dal momento in cui riceve una richiesta di risarcimento. In caso contrario, il diritto alla prestazione assicurativa si prescrive e gli oneri economici rimarranno a suo carico. L'assicurato dovrà, tra l'altro, provvedere alle eventuali spese legali, giudiziarie o extra-giudiziarie.
- **Il Danneggiato** invece ha **5 anni** per far valere il proprio diritto al risarcimento del danno.

Nota: La presente vale come nota informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.